

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA
DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN
FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA, PER LA DURATA
DI 48 MESI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 PRESTAZIONI DI INTERVENTO SANITARIO	5
Art. 3 PERSONALE.....	8
Art. 4 MEZZI DI SOCCORSO	9
Art. 5 APPARECCHIATURE - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	11
Art. 6 SISTEMI DI COMUNICAZIONE A BORDO DEL MEZZO	11
Art. 7 DOTAZIONI TECNOLOGICHE NELLA SEDE OPERATIVA	12
Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI.....	13
Art. 9 PERIODO DI PROVA.....	13
Art. 10 VALORE DELL' APPALTO	13
Art. 11 CORRISPETTIVO.....	14
Art. 12 VARIAZIONI	15
Art. 13 SPESE	15
Art. 14 NORME DI RIFERIMENTO	15
Art. 15 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL' ATTIVITÀ DI SOCCORSO OGGETTO DI CONVENZIONE	16
Art. 16 CONTROLLI	17
Art. 17 CONDIZIONI CONTRATTUALI	18
Art. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
Art. 19 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	20
Art. 20 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	20
Art. 21 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	21
Art. 22 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	21
Art. 23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 24 PENALI.....	22
Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
Art. 26 RECESSO DAL CONTRATTO.....	27
Art. 27 FORO COMPETENTE.....	27
Art. 28 NORME DI RINVIO	27
Art. 29 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	27

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'aggiudicazione delle postazioni per il servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa in Regione Lombardia, come descritto nelle Schede Tecniche Postazioni, per le seguenti postazioni di soccorso:

- Lotto 1: AAT di Bergamo (BG-002/C1, BG-002/C2)
- Lotto 2: AAT di Bergamo (BG-009/A1)
- Lotto 3: AAT di Brescia (BS-001/C1)
- Lotto 4: AAT di Brescia (BS-010/D1)
- Lotto 5: AAT di Mantova (MN-001/A1)
- Lotto 6: AAT di Mantova (MN-001/B1)
- Lotto 7: AAT di Mantova (MN-001/C1)
- Lotto 8: AAT di Mantova (MN-001/D1)
- Lotto 9: AAT di Mantova (MN-003/C1)
- Lotto 10: AAT di Mantova (MN-004/A1)
- Lotto 11: AAT di Mantova (MN-004/C1)
- Lotto 12: AAT di Milano (MI-008/A1)
- Lotto 13: AAT di Monza (MB-006/B1)
- Lotto 14: AAT di Pavia (PV-005/C1)
- Lotto 15: AAT di Sondrio (SO-001/A1)
- Lotto 16: AAT di Varese (VA-001/B1)

con il seguente fabbisogno presunto:

NUMERO LOTTO	Nome lotto	AAT	Lotto	Elenco postazioni	Aree geografiche	Coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	Riferimento topografico PdSO
1	Bergamo3 h24	Bergamo	BG-002/C	BG-002/C1	BG-002	N 45°41'39" E 09°40'14"	Largo Porta Nuova
	Bergamo3 h12	Bergamo	BG-002/C	BG-002/C2	BG-002	N 45°41'39" E 09°40'14"	Largo Porta Nuova
2	Romano h24	Bergamo	BG-009/A	BG-009/A1	BG-009	N 45°31'17" E 09°45'09"	SP101 incrocio con SP103
3	Verolavecchia h12	Brescia	BS-001/C	BS-001/C1	BS-001	N 45° 19' 38" E 10° 03' 47"	Via Vittorio Veneto angolo via Alighieri
4	Bagolino h24	Brescia	BS-010/D	BS-010/D1	BS-010	N 45° 49' 16" E 10° 31' 41"	Via Tito Speri
5	Goito h24	Mantova	MN-001/A	MN-001/A1	MN-001	N 45°15'05" E 10°39'56"	Intersezione SP 23 con Strada Levata

6	Castiglione h24	Mantova	MN-001/B	MN-001/B1	MN-001	N 45°22'26" E 10°30'26"	Intersezione via G. Mazzini con via Donatori di Sangue
7	Volta h24	Mantova	MN-001/C	MN-001/C1	MN-001	N 45°21'12.95" E 10°40'53.95"	Intersezione SP 15 con SP 19
8	Castel Goffredo h24	Mantova	MN-001/D	MN-001/D1	MN-001	N 45°16'33" E 10°28'33"	Intersezione SP 8 con Strada Brughiere, Strada Casaloldo e Viale Prof. B. Ubertini
9	Roncoferraro h24	Mantova	MN-003/C	MN-003/C1	MN-003	N 45°08'05.54" E 10°57'16.59"	Intersezione SP 30 con SP 31
10	Bondeno di gonzaga h24	Mantova	MN-004/A	MN-004/A1	MN-004	N 44°56'28" E 10°52'43"	Intersezione SP 50 con strada Comunale Zocca
11	Sermide h24	Mantova	MN-004/C	MN-004/C1	MN-004	N 45°00'26.4" E 11°17'07.7"	Intersezione SP 34 con via M. Bertelli e Via veneto
12	Cislano h24	Milano	MI-008/A	MI-008/A1	MI-008	N 45°26'23.74" E 8°59'5.71"	Intersezione SP 114 con SP 236
13	Desio2 h12	Monza	MB-006/B	MB-006/B1	MB-006	N 45°36'57.7" E 9°11'05.4"	SP173
14	Albuzzano h12	Pavia	PV-005/C	PV-005/C1	PV-005	N 45°11'28.6" E 9°14'53.2"	SP235 Zona industriale
15	Livigno h24	Sondrio	SO-001/A	SO-001/A1	SO-001	---	---
16	Luino2 h24	Varese	VA-001/B	VA-001/B1	VA-001	N 46°00'17.0" E 8°44'38.5"	Via Chiara - Via Sbarra

Gli interventi di soccorso e trasporto potranno essere effettuati mediante:

- Mezzo Soccorso Avanzato (MSA): effettuabile con autoveicolo o ambulanza;
- Mezzo di Soccorso di Base (MSB): effettuabile con autoambulanza.

Gli interventi di soccorso e trasporto saranno effettuati con un'ambulanza classificata "SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA" (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.); eventuali diverse tipologie di mezzo saranno riportate nella documentazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale della presente procedura.

L'attività sarà svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il servizio sarà svolto dal soggetto titolare del contratto (di seguito aggiudicatario o vettore) con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a collaborare con la Sala operativa regionale di competenza (SOREU) nello svolgimento di interventi occasionali che, a giudizio della SOREU stessa, rivestano carattere di urgenza nell'ambito del Sistema (ad esempio: trasporto dell'équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'équipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, trasporti secondari urgenti tempo dipendenti, trasporti nell'ambito del sistema di trasporto materno assistito (STAM) e sistema di trasporto in emergenza del neonato e del lattante (STEN), trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, ecc.).

In occasione di maxi-emergenze in località diverse dalla sede ordinaria di competenza, il vettore titolare del contratto si impegnerà a garantire l'intervento dei mezzi e del personale già in servizio al momento dell'evento, a supporto della maxi-emergenza in corso, fermo restando il compenso per l'attività resa.

AREU, nel corso della durata del rapporto contrattuale, in caso di esigenze sopravvenute e motivate, si riserva la facoltà di variare, d'intesa con il soggetto titolare del contratto, le dislocazioni dei mezzi di soccorso, le fasce orarie di attività, la tipologia del servizio e la dotazione di automezzi, rideterminando i costi sulla base delle modifiche concordate.

Qualora, nel corso della durata del rapporto contrattuale, il numero delle postazioni e, di conseguenza, il numero dei mezzi di soccorso della Regione Lombardia dovesse subire contrazioni, al verificarsi di circostanze imprevedute od imprevedibili alla data di stipula del contratto, o determinate da motivi organizzativi o ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell'assetto territoriale, legislative, regolamentari, ecc.), o comunque per cause di forza maggiore, AREU si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, con un preavviso di 120 giorni naturali e consecutivi, comunicato a mezzo PEC, senza che il soggetto titolare del contratto possa rivendicare alcun risarcimento o indennizzo o pretesa derivante dal presente contratto.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a garantire la formazione dei soccorritori esecutori, secondo la regolamentazione regionale vigente e la specifica documentazione prescrittiva di AREU.

Si precisa, come dettagliato nel Disciplinare di Gara, che per il lotto 15 (Livigno h24, AAT di Sondrio, postazione SO-001/A1), a differenza degli altri lotti, non è previsto che venga offerta anche una sede, poiché la stessa, al fine della copertura del servizio, sarà messa a disposizione gratuitamente da AREU.

Art. 2 PRESTAZIONI DI INTERVENTO SANITARIO

Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d'emergenza urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi, fatte salvo eventuali diverse disposizioni previste da disposizioni regionali o nazionali.

Il soggetto titolare del contratto avrà l'onere di comunicare, secondo le modalità e attraverso i sistemi tecnologici messi a disposizione da AREU, l'inizio e il termine della disponibilità del mezzo di soccorso. Il soggetto titolare del contratto avrà l'obbligo di registrare, attraverso l'uso dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU, nel momento in cui rende disponibile il mezzo, le generalità complete di tutto l'equipaggio che verrà utilizzato a bordo.

Il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a garantire il costante aggiornamento all'interno dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU delle attività (log) dell'equipaggio effettivamente in turno.

Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell'equipaggio in turno, dovrà essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sostituzione del/i componenti l'equipaggio dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 60 minuti, nelle ore diurne, ed entro 120 minuti, nelle notturne (22.00-6.00), dal momento della comunicazione alla SOREU.

Il soggetto titolare del contratto sarà tenuto ad avere un sistema di rilevazione presenze per il personale dipendente che opera nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione. Inoltre, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a registrare e documentare (anche mediante foglio di calcolo) i turni svolti dal personale dipendente e volontario, che dovranno essere resi disponibili su richiesta del DEC.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 1, il soggetto titolare del contratto s'impegnerà altresì, per quanto di sua competenza, a garantire l'uscita del mezzo nel minor tempo possibile dalla ricezione dei dati di attivazione del servizio da parte della SOREU e, comunque, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **Per missioni in codici non urgenti, "verde" e "bianco":**

entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro quattro minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59;

- **Per missioni in codici urgenti, "giallo" e "rosso":**

entro due minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59.

Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, al termine della missione, dovranno essere effettuati con le modalità previste da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR), con costi a carico del fornitore. Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo saranno concordati con la SOREU.

Fatte salve specifiche disposizioni impartite dal personale di SOREU, durante le operazioni di soccorso le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione saranno assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU.

Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU saranno svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell'autista soccorritore che sarà già impegnato nelle manovre di guida.

In presenza di équipe MSA (sul luogo dell'evento o a seguito di un rendez-vous), l'équipe MSB dovrà attenersi alle indicazioni del personale sanitario del MSA.

Commentato [GM1]: INTEGRAZIONE

L'autista-soccorritore sarà responsabile:

- della condotta di guida, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e nel rispetto delle comuni regole di prudenza e diligenza;
- dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell'evento, indipendentemente dalla presenza di strumenti di navigazione;
- del corretto parcheggio/sosta del mezzo durante il soccorso;
- del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione indicata dalla SOREU.

Nel corso del trasporto l'autista soccorritore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente a bordo del mezzo, dal personale sanitario del MSA, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del paziente.

I trasporti dovranno essere effettuati seguendo il percorso più veloce, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.

Il soggetto titolare del contratto avrà il divieto assoluto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi dovrà attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "NUE (Numero Unico Europeo dell'Emergenza) 112"; avrà altresì il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'emergenza sanitaria.

Il soggetto titolare del contratto dovrà applicare le indicazioni di AREU, fornite attraverso la documentazione prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative, modulistica) dalla stessa predisposta e messa a disposizione dei titolari del contratto; dovrà altresì, applicare le indicazioni fornite da AREU attraverso comunicazioni/note inerenti specifici aspetti del soccorso. Il soggetto titolare del contratto dovrà tempestivamente rendere disponibile quanto sopra (documentazione prescrittiva e comunicazioni/note) nella versione originale a tutti i soccorritori e dovrà verificare, per quanto di competenza e con le modalità ritenute più opportune, l'applicazione delle indicazioni ivi contenute. Il soggetto titolare del contratto e tutte le persone fisiche afferenti allo stesso non dovranno divulgare tale documentazione all'esterno della propria organizzazione (sarà, pertanto, tassativamente vietato procedere alla pubblicazione della stessa su siti internet o su altri canali di comunicazione con l'esterno dell'Organizzazione).

Per ogni intervento di soccorso l'équipe del mezzo dovrà inviare gli "stati" di avanzamento della missione di soccorso in tempo reale attraverso gli strumenti e le modalità definite da AREU.

In caso di mancato funzionamento degli strumenti in dotazione, l'equipaggio sarà tenuto a registrare manualmente gli orari relativi alle missioni effettuate e comunicarli alla SOREU.

L'equipaggio dovrà fornire alla SOREU le informazioni relative all'intervento, utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione e secondo le modalità indicate nella documentazione prescrittiva fornita da AREU. Dovrà inoltre comunicare alla SOREU, al termine della missione (o durante la stessa, ove necessario), qualsiasi evento significativo occorso durante la stessa (a

titolo esemplificativo e non esaustivo: caduta della persona soccorsa dalla barella, malfunzionamento di apparecchiature, atti di violenza nei confronti dei componenti dell'équipe, incidente del mezzo di soccorso, ecc.).

Nell'ambito della gestione dinamica dei mezzi di soccorso la SOREU potrà disporre lo stazionamento momentaneo dei mezzi di soccorso avanzato e dei relativi equipaggi in una delle sedi operative convenzionate con AREU.

Art. 3 PERSONALE

Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della presente procedura il soggetto titolare del contratto dovrà garantire l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (c.d. "personale certificato") e dovrà fornire ad AREU l'elenco del personale impiegato, costantemente aggiornato, nelle modalità previste da AREU.

L'equipaggio del mezzo di soccorso potrà essere composto solo da soccorritori certificati con una numerosità corrispondente a quanto previsto dalla scheda descrittiva delle postazioni oggetto della presente procedura. Sarà ammessa la presenza di una sola unità in addestramento. Il numero complessivo massimo dell'equipaggio sarà di quattro unità.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente o stabilmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero, in via straordinaria, altro personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell'intervento di soccorso.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà ad ospitare nella sede operativa il personale sopraindicato, compatibilmente con la possibilità oggettiva.

Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti e relativi accompagnatori a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, l'Autista del mezzo potrà modificare, sentita la SOREU la composizione dell'equipaggio. La SOREU si farà carico dell'eventuale recupero del personale rimasto in loco.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a vigilare attentamente e ad intervenire tempestivamente affinché:

Il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente gli ulteriori dispositivi di sicurezza previsti da AREU (comprese eventuali Bodycam);

vengano utilizzate, da tutti gli equipaggi, sotto la propria responsabilità, divise conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione individuale.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a sottoporre alle visite mediche di idoneità previsto dalla normativa vigente, il personale che impiegherà per l'attività oggetto della convenzione.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a fornire e mantenere costantemente e tempestivamente aggiornati, attraverso lo strumento informatico messo a disposizione di AREU

(c.d. Database Soccorritori), i dati personali e contrattuali di tutto il personale che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione.

L'età del personale che opera a bordo dei mezzi di soccorso convenzionati dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soccorritore che svolgerà il ruolo di autista dei mezzi di soccorso dovrà aver superato il percorso formativo, previsto dalla normativa vigente, idoneo alla preparazione per la guida delle autoambulanze nei servizi di emergenza e avere acquisito almeno sei mesi di esperienza nella qualifica di soccorritore, avere una conoscenza dettagliata della zona di operatività, avendo comunque capacità nell'utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell'evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza.

L'autista di MSB e MSA si impegnerà al recupero di tutto il materiale utilizzato sul luogo dell'evento in collaborazione con il restante personale, se non altrimenti impegnato nel soccorso, fermo restando la responsabilità del personale sanitario in merito alla messa in sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglienti, aghi, ecc. ...).

A bordo dei mezzi non potrà essere impiegato, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati da AREU, personale diverso da quello di cui ai precedenti punti e che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al solo fine di garantire la continuità del servizio, in via eccezionale e preventivamente comunicata e autorizzata da AREU, sui mezzi di soccorso sarà prevista la possibilità di impiegare personale dipendente in distacco o personale volontario in forza al soggetto titolare del contratto, per un periodo di tempo limitato e comunque espressamente autorizzato da AREU.

L'autista e i soccorritori degli MSA saranno tenuti a collaborare al carico, scarico e trasporto del materiale sanitario durante il servizio secondo le procedure stabilite dalla AAT e le disposizioni del personale sanitario presente.

Art. 4 MEZZI DI SOCCORSO

Il soggetto titolare del contratto metterà a disposizione per l'espletamento del servizio le seguenti tipologie di mezzi:

- Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
- Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97.
- Autoambulanze di tipo B: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87 – solo se espressamente indicate nelle schede descrittive delle postazioni oggetto della presente procedura.

L'eventuale utilizzo di mezzi alternativi ai precedenti o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nelle schede descrittive dovrà essere oggetto di formale autorizzazione preventiva di AREU.

Per quanto attiene i mezzi utilizzati, il soggetto titolare del contratto dovrà comunicare l'intenzione di sostituire un veicolo seguendo le modalità previste da AREU. La sostituzione potrà avvenire solo a fronte di una formale autorizzazione da parte di AREU.

Al momento della messa in servizio AREU provvederà con proprio personale a ispezionare il mezzo che dovrà essere già munito della relativa SCIA inviata all'ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).

In caso di indisponibilità del mezzo operativo (ad es. per avaria, per manutenzione straordinaria, riparazione per incidente, ecc.) il soggetto titolare del contratto s'impegnerà alla sostituzione. I tempi tecnici necessari alla sostituzione dovranno essere inferiori ai 60 minuti (120 minuti se l'inconveniente si verifica nella fascia oraria 22.00 – 06.00 e/o il sabato e nei giorni festivi) dalla comunicazione di indisponibilità per avaria alla SOREU. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con la SOREU.

Lo stazionamento dei mezzi operativi di norma coinciderà con la sede operativa proposta dal soggetto titolare del contratto in fase di procedura di selezione.

La SOREU al fine di garantire un più efficace rispetto dei tempi di intervento avrà la facoltà di modificare, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 23:00, la dislocazione del mezzo operativo sul territorio di competenza della postazione anche prevedendo stazionamenti al di fuori del territorio di ordinaria competenza della postazione.

4.1 Anzianità mezzi di soccorso e sostituzioni

I mezzi forniti dal soggetto titolare del contratto dovranno rispettare i seguenti limiti:

- 1) età di ogni mezzo minore di 12 anni (< 11 anni e 364 gg);
- 2) percorrenza kilomtrica di ogni mezzo minore di 230.000 Km (<230.000 km);
- 3) età media dei due mezzi in uso < 6 anni.

Al superamento dell'11° anno di età, è ammesso un periodo di utilizzo del mezzo per il tempo strettamente necessario alla sostituzione con altro mezzo idoneo. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro 180 giorni naturali e consecutivi, per un'età massima del mezzo di 12 anni e 6 mesi.

Nel momento in cui un soggetto ha un'ambulanza con un'età compiuta di 12 anni, dovrà sostituire tale veicolo con un mezzo che **dovrà avere un'età pari o inferiore all'età media dei mezzi in uso nell'anno precedente** PRECISARE DALL'ANNO DEL CONTRATTO (vedi tabella di esempio). Esempio:

Commentato [GM2]: AGGIORNARE?

Contratto					
Mezzo	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
1° MSB	9 anni di anzianità	10 anni di anzianità	11 anni di anzianità	12 anni di anzianità (necessita sostituzione)	Mezzo in sostituzione....
2° MSB	8 anni di anzianità	9 anni di anzianità	10 anni di anzianità	11 anni di anzianità	12 anni di anzianità (necessita sostituzione)
Età media	8,5 anni ((9+8)/2)	9,5 anni ((10+9)/2)	10,5 anni ((11+10)/2)	11,5 anni ((12+11)/2)	////
Età massima richiesta				Il nuovo 1° MSB dovrà avere una età minore o uguale all'età media dei mezzi in uso nell'anno	Il 2° MSB da sostituire dovrà avere una età inferiore alla media dell'anno precedente in questo caso essendo

				<u>precedente e in questo caso ≤ 11,5 anni.</u>	oltre il limite dei 12 anni inferiore a 12 anni
--	--	--	--	--	---

Nel caso di sostituzioni di veicoli per raggiungimento dell'età massima e/o del chilometraggio massimi consentiti, i costi di trasloco degli apparati radio installati a bordo saranno a carico di AREU.

Nel caso invece di sostituzione anticipata del veicolo per scelta/necessità del soggetto titolare del contratto, i costi di trasloco degli apparati radio installati a bordo saranno a carico del vettore stesso.

Art. 5 APPARECCHIATURE - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e tecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto indicato nella documentazione prescrittiva o specificatamente richiesta/autorizzato da AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità, l'affidabilità e l'aggiornamento del software associato alle stesse (ove necessario), esonerando AREU da ogni qualsivoglia responsabilità per ogni malfunzionamento delle medesime.

AREU, attraverso le sue AAT, potrà mettere a disposizione del soggetto titolare del contratto apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste, con oneri a totale carico di AREU. Il soggetto titolare del contratto dovrà utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite dall'AREU, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia di funzionamento ed inviando specifica comunicazione all'AAT di riferimento che provvederà all'eventuale sostituzione. Gli oneri relativi all'assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite da AREU, sono a carico di AREU. Il soggetto titolare del contratto è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite dalla AAT e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.

Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, il soggetto titolare del contratto dovrà consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà ad esporre sul mezzo, utilizzato per l'espletamento del servizio in convenzione, i contrassegni aziendali come da indicazioni riportate nella documentazione prescrittiva di AREU; i contrassegni saranno forniti direttamente da AREU (si ricorda che il marchio AREU è registrato ed è vietata la riproduzione totale e/o parziale dello stesso, sia su documenti non ufficiali AREU e sui veicoli).

Art. 6 SISTEMI DI COMUNICAZIONE A BORDO DEL MEZZO

AREU, attraverso le sue AAT, si impegnerà a fornire le apparecchiature ritenute necessarie, che dovranno essere installate (ove previsto) a bordo dei mezzi di soccorso utilizzati dal soggetto titolare del contratto.

Sarà a carico di AREU l'onere della prima installazione delle apparecchiature sull'automezzo; le modalità e i tempi di installazione sono concordati tra AREU e il soggetto titolare del contratto. La manutenzione di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU fatto salvo l'addebito al soggetto titolare del contratto dei costi sostenuti al verificarsi delle seguenti circostanze:

- sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave dell'aggiudicatario;
- costo derivante dall'acquisto, il ripristino o la riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite in caso di furto o incidente stradale nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'aggiudicatario.

Gli oneri relativi ad eventuali trasferimenti (per sostituzione mezzo) delle apparecchiature su un nuovo automezzo, previa formale autorizzazione di AREU, saranno a carico di AREU.

I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave del soggetto titolare del contratto, saranno a totale carico dello stesso. In caso di furto o di incidente stradale, il costo derivante dall'acquisto, dal ripristino o dalla riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite sarà a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del soggetto titolare del contratto.

La modalità di impiego delle apparecchiature sarà regolamentata dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a far utilizzare le apparecchiature solo al personale della propria Organizzazione o al personale del Servizio Sanitario Regionale.

Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Art. 7 DOTAZIONI TECNOLOGICHE NELLA SEDE OPERATIVA

AREU, sulla base di proprie esigenze e valutazioni, potrà fornire, se ritenuto necessario da AREU, per la postazione operativa del soggetto titolare del contratto l'apparecchiatura informatica, quali pc, monitor, stampante, ad esclusione dei consumabili, nonché un apparato di telefonia fissa dedicato, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell'Emergenza ed Urgenza.

In questo caso il soggetto titolare del contratto sarà tenuto all'utilizzo delle medesime secondo le istruzioni di AREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU (se fornita) sarà protetta dall'accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenta una violazione della presente contratto.

Il soggetto titolare del contratto dovrà fornire un numero telefonico e un indirizzo e-mail consultabile dalla sede operativa, al fine di garantire in alternativa, in qualsiasi momento, la ricezione da parte del personale in servizio presso la postazione delle comunicazioni inerenti il servizio.

I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave del soggetto titolare del contratto, saranno a

totale carico dello stesso. In caso di furto il costo derivante dall'acquisto e il ripristino della dotazione delle apparecchiature fornite saranno a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del soggetto titolare del contratto.

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto ha durata di **48 mesi (escluse le opzioni)** decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione, successivamente alla sottoscrizione del contratto, e nei termini di attivazione definiti dalla documentazione di gara.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU ex art. 90 D. Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU stessa.

L'aggiudicatario si impegna a dare inizio effettivo al servizio, tramite verifica di conformità e predisposizione del relativo verbale, il giorno **01/01/2027 ore 08:00**, ovvero nella diversa data che sarà indicata da AREU in relazione alle esigenze organizzative, gestionali e tecnico-operative.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti.

Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte, per ciascun lotto, all'interno del Disciplinare di Gara e si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 9 PERIODO DI PROVA

I primi sei mesi di espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, in cui AREU avrà l'autonoma facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in ogni momento in caso di valutazione negativa formulata dagli organi tecnici preposti al controllo.

L'affidamento del servizio in caso di esito negativo della prova avverrà all'operatore economico secondo classificato nella gara, con conseguente addebito alla prima dei danni cagionati e dell'eventuale maggiore onere derivante dal cambio impresa, tramite l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale. In caso di esito negativo del semestre di esecuzione del servizio, l'impresa dovrà comunque garantire la sua prosecuzione fino al subentro della seconda classificata.

Art. 10 VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto, a base d'asta, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari a € 42.478.750,66 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L. 266/91 e s.m.i.) per 48 mesi, come meglio dettagliato negli articoli seguenti, come segue:

Lotto	Descrizione	€/anno	Totale (48 mesi)
1	AAT di Bergamo (BG-002/C1, BG-002/C2)	1.064.799,62 €	4.259.198,49 €
2	AAT di Bergamo (BG-009/A1)	668.929,82 €	2.675.719,27 €

3	AAT di Brescia (BS-001/C1)	348.820,94 €	1.395.283,74 €
4	AAT di Brescia (BS-010/D1)	622.860,57 €	2.491.442,28 €
5	AAT di Mantova (MN-001/A1)	811.102,24 €	3.244.408,95 €
6	AAT di Mantova (MN-001/B1)	676.968,11 €	2.707.872,43 €
7	AAT di Mantova (MN-001/C1)	612.245,45 €	2.448.981,81 €
8	AAT di Mantova (MN-001/D1)	699.236,28 €	2.796.945,12 €
9	AAT di Mantova (MN-003/C1)	717.961,39 €	2.871.845,55 €
10	AAT di Mantova (MN-004/A1)	850.260,41 €	3.401.041,63 €
11	AAT di Mantova (MN-004/C1)	826.801,27 €	3.307.205,08 €
12	AAT di Milano (MI-008/A1)	823.024,13 €	3.292.096,52 €
13	AAT di Monza (MB-006/B1)	368.659,65 €	1.474.638,58 €
14	AAT di Pavia (PV-005/C1)	361.267,38 €	1.445.069,51 €
15	AAT di Sondrio (SO-001/A1)	522.113,03 €	2.088.452,13 €
16	AAT di Varese (VA-001/B1)	644.637,40 €	2.578.549,59 €

Art. 11 CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del contratto in oggetto AREU corrisponderà un canone mensile fisso pari ad 1/48 del prezzo complessivo offerto in gara, a fronte dell'erogazione del servizio nella misura stimata a base di gara e fino a un 5% in più come segue:

Lotto	Descrizione	Numero missioni presunte	Km percorsi presunti	Canone mensile
		12 mesi	12 mesi	
1	AAT di Bergamo (BG-002/C1)	4856	67547	(€4.259.198,49 - sconto)/48
1	AAT di Bergamo (BG-002/C2)	2596	33534	
2	AAT di Bergamo (BG-009/A1)	2681	76007	(€ 2.675.719,27 - sconto)/48
3	AAT di Brescia (BS-001/C1)	1100	32000	(€1.395.283,74 - sconto)/48
4	AAT di Brescia (BS-010/D1)	255	19078	(€ 2.491.442,28 - sconto)/48
5	AAT di Mantova (MN-001/A1)	2229	90076	(€ 3.244.408,95 - sconto)/48
6	AAT di Mantova (MN-001/B1)	2104	40452	(€ 2.707.872,43 - sconto)/48
7	AAT di Mantova (MN-001/C1)	1768	77075	(€ 2.448.981,81 - sconto)/48
8	AAT di Mantova (MN-001/D1)	2054	75111	(€ 2.796.945,12 - sconto)/48
9	AAT di Mantova (MN-003/C1)	2225	94537	(€ 2.871.845,55 - sconto)/48
10	AAT di Mantova (MN-004/A1)	1917	81234	(€3.401.041,63 - sconto)/48

11	AAT di Mantova (MN-004/C1)	1256	50869	(€ 3.307.205,08 - sconto)/48
12	AAT di Milano (MI-008/A1)	2774	75990	(€ 3.292.096,52 - sconto)/48
13	AAT di Monza (MB-006/B1)	2273	33355	(€1.474.638,58 - sconto)/48
14	AAT di Pavia (PV-005/C1)	1490	56500	(€ 1.445.069,51 - sconto)/48
15	AAT di Sondrio (SO-001/A1)	1820	28500	(€ 2.088.452,13 - sconto)/48
16	AAT di Varese (VA-001/B1)	1551	38452	(€ 2.578.549,59 - sconto)/48

Essendo il servizio per sua natura soggetto a variazioni di volumi (missioni, chilometri percorsi), ogni sei mesi il DEC verificherà i dati dei servizi effettivamente prestati dal vettore e procederà come segue:

- A. Nel caso in cui il vettore avrà effettuato il servizio in misura inferiore o con gli stessi volumi preventivati in gara, o comunque non superiori del 5%, AREU procederà a corrispondere il canone aggiudicato.
- B. Nel caso in cui risulti che il vettore ha effettuato il servizio in misura superiore al 5% rispetto a quanto preventivato, il DEC procederà ad effettuare un conguaglio calcolato come segue:

$$Adeguamento = 6 * CanoneMensile * \left(\frac{(0,6 * Km Effettivi) + (4 * NumMissioni Effettive)}{(0,6 * Km Presunti) + (4 * NumMissioni Presunte)} - (1,05) \right)$$

Art. 12 VARIAZIONI

Le variazioni del progetto operativo relative agli aspetti oggetto di valutazione in sede di assegnazione dovranno essere sottoposte a specifica verifica e approvazione da AREU.

Le variazioni del progetto operativo migliorative rispetto a quanto presentato in sede di procedura saranno accettate qualora presentino condizioni economiche invariate.

Art. 13 SPESE

Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio saranno a carico del soggetto titolare del contratto.

Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Art. 14 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei documenti "Piano di Prevenzione della Corruzione", contenuto nel PIAO,

"Codice di Comportamento", "Patto di Integrità" e "Documento 168 - Web e Social Media Policy" (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiranno parte integrante delle obbligazioni assunte in costanza di contratto di appalto.

Art. 15 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO

Per ogni persona soccorsa, l'équipe del MSB dovrà compilare la "relazione di soccorso MSB" (in formato cartaceo e/o elettronico, secondo le indicazioni fornite da AREU) e provvederà all'inserimento dei dati richiesti attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione da AREU. Il format della relazione di soccorso MSB, unico a livello regionale, sarà fornito da AREU. Poiché la relazione di soccorso costituisce documentazione sanitaria AREU, le modalità di compilazione, gestione, e conservazione e scarto saranno stabilite dalla stessa AREU attraverso la documentazione prescrittiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Sarà fatto divieto al soggetto titolare del contratto di utilizzare la relazione di soccorso per finalità diverse da quelle definite dall'AREU e di procedere autonomamente allo scarto; in relazione a tale attività, il soggetto titolare del contratto dovrà rivolgersi alla AAT di riferimento. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal soggetto titolare del contratto per conto dell'AREU, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a dare tempestiva e formale notizia, entro 24 ore, all'AAT di riferimento e alla Direzione Sanitaria AREU e ad effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Sarà tassativamente vietata la compilazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione di soccorso, contenente dati relativi alla persona soccorsa e alle prestazioni erogate. Sarà ammessa la compilazione di documentazione, ove previsto dal soggetto titolare del contratto, finalizzata esclusivamente alla registrazione dei dati amministrativi inerenti la missione (es. orari, km percorsi, esito missione).

Al soggetto titolare del contratto non sarà consentito gestire in proprio qualunque richiesta ricevuta da terzi, avente ad oggetto informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l'attività di convenzione, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire riscontro e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.

Con specifico riferimento alle richieste di relazioni di soccorso (documentazione sanitaria AREU) avanzate da terzi (compresa l'Autorità Giudiziaria), il soggetto titolare del contratto dovrà reindirizzare il soggetto richiedente alla AAT territorialmente competente per l'evento, la quale provvederà a gestire le predette istanze con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva AREU. In caso di sequestro ai sensi dell'art. 253 comma 1 del Codice di Procedura Penale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire all'Autorità Giudiziaria la/le relazione/i di soccorso richiesta/e e dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento. Il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto della procedura. Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, le relazioni di soccorso MSB conservate per conto di AREU. Sarà tassativamente vietato al soggetto titolare del contratto detenere copia delle relazioni di soccorso una volta concluso

il rapporto convenzionale. In caso di mancata restituzione delle relazioni di soccorso entro il termine stabilito detenute dal soggetto titolare del contratto, AREU procederà a segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 CONTROLLI

Controllo dell'attività:

Le attività del soccorso e trasporto sanitario urgenza emergenza effettuate nell'ambito della presente procedura saranno soggette a controllo da parte della AREU anche attraverso le sue articolazioni e gruppi dedicati con funzioni di controllo appositamente delegate.

AREU, ove riscontrasse direttamente o su segnalazione anomalie rispetto alle modalità stabilite dal presente contratto e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente al soggetto titolare del contratto.

Il fornitore dovrà fornire, entro 7 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l'applicazione delle penali oltre all'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

Controlli su personale, mezzi e dotazioni:

AREU potrà, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stazionamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

Controlli sulla sede operativa:

AREU, previo accordo con il legale rappresentante del soggetto titolare del contratto, potrà effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto definito dalla presente procedura, stilando un verbale di ispezione controfirmato dal personale del soggetto titolare del contratto presente in sede, al quale verrà contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

AREU si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della procedura.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a:

- fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente procedura;
- istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni delle attività e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili.

L'esito del controllo verrà verbalizzato dagli incaricati e trasmesso al DEC.

Qualora nell'ambito dei controlli vengano identificate criticità gravi tali da determinare la temporanea, ma risolvibile, inadeguatezza del mezzo di soccorso, il DEC, nell'immediatezza

del controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 27, può disporre la non operatività dello stesso fino alla risoluzione delle criticità individuate. Il mezzo, in ogni caso, dovrà essere reso nuovamente operativo entro 60 minuti nelle ore diurne ed entro 120 minuti nelle ore notturne e/o il sabato e nei giorni festativi. Qualora le irregolarità non vengano ripristinate nei tempi indicati si applica quanto stabilito dall'art. 27 lett. b) infrazione n. 2 "interruzione operativa del servizio non giustificata".

Il soggetto titolare del contratto, anche per mezzo dell'equipe di MSB, a seguito della risoluzione della/e criticità dovrà comunicare telefonicamente alla SOREU l'operatività del mezzo.

Art. 17 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Art. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile/trimestrale posticipata.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L'omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Art. 19 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto alla prestazione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'aggiudicatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente, ovvero, qualora l'aggiudicatario sia un Ente del Terzo Settore (ETS), prestare la propria attività in qualità di volontario nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località, e a garantire per il personale volontario le coperture assicurative obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Ente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 20 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti dell'appaltatore, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell'appaltatore che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

Il Fornitore si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti di AREU, nonché di terzi.

20.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura della fornitura dei servizi, considerato che gli stessi non vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di proprietà di AREU e/o nelle sedi del NUE 112, si rileva che i **costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.**

Art. 21 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

In riferimento alle disposizioni legislative in materia sarà fatto obbligo al soggetto titolare del contratto di stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:

- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale volontario (compreso personale che presti servizio civile);
- per gli infortuni e le malattie del personale (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale *rischio in itinere*.

Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicurazione di rivalersi nei confronti di AREU.

Resta ferma, in ogni caso, l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per i danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per i danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 22 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Ente.

Art. 23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore

o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

In tal senso, il Fornitore è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e a non farne utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AREU avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare ad AREU o a terzi.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché tutte le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dati personali.

Art. 24 PENALI

Nell'ambito delle indagini che AREU, anche attraverso le sue articolazioni, compirà sulla completezza e regolarità del servizio erogato la stessa avrà il potere di rilevare e contestare le infrazioni indicate nella tabella sottostante.

A) Infrazioni in materia di "Comportamento"

N.	INFRAZIONE	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER LE INFRAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
1	Mancata comunicazione alla SOREU dell'interruzione del servizio	€ 1.000,00	€ 1.500,00
2	Interruzione operativa ingiustificata del servizio	€ 500,00 maggiorati di € 50,00 per ogni ora di inoperatività fino alla ripresa dell'attività	€ 750,00 maggiorati di € 100,00 per ogni ora di inoperatività fino alla ripresa dell'attività

N.	INFRAZIONE	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER LE INFRAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
3	Mancata sostituzione del mezzo in avaria/componente equipaggio nei tempi previsti	€ 500,00	€ 750,00
4	Mancata esposizione dei contrassegni forniti da AREU sui mezzi dichiarati	€ 250,00	€ 250,00
5	Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento con un ritardo di oltre un minuto rispetto ai tempi di attivazione previsti	€ 250,00	€ 500,00 maggiorata del 20% per ogni infrazione successiva alla seconda nel semestre di riferimento
6	Mancata trasmissione dei documenti e dei dati alla AAT/SOREU nei tempi richiesti quando richiesto	€ 400,00	€ 800,00
7	Mancata osservanza di quanto previsto in materia di Privacy dai documenti di gara e dalla normativa vigente	€ 400,00	€ 800,00
8	Mancata esposizione del tesserino identificativo individuale e/o targhetta	€ 100,00	€ 100,00
9	Utilizzo logo AREU su mezzi non previsti dai documenti di gara	€ 100,00	€ 200,00
10	Diffusione pubblicitaria e non del proprio riferimento telefonico come referente diretto dell'Emergenza Sanitaria	€ 1.000,00	€ 2.000,00
11	Mancato aggiornamento del portale relativo all'elenco del personale in servizio sui mezzi (cd. database soccorritori)	€ 500,00	€ 1.000,00
12	Presenza sul mezzo di soccorso di un numero di soccorritori inferiore a quello previsto	€ 1.500,00	€ 3.000,00
13	Irregolare impiego dei dispositivi acustici e luminosi	€ 1.000,00	€ 2.000,00
14	Mancata osservanza delle indicazioni impartite dalla SOREU/AAT in funzione della gravità dell'inadempienza	Da € 200,00 a € 500,00	Da € 500,00 a € 1.000,00
15	Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati alla SOREU	€ 250,00	€ 500,00

B) Infrazioni in materia di Documentazione, Mezzi di Soccorso e Personale

N.	INFRAZIONE	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER LE INFRAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
16	Omessa compilazione della relazione di soccorso MSB	€ 500,00	€ 1.000,00
17	Mancato inserimento dei dati obbligatori e di identificazione dell'equipaggio in turno negli applicativi informatici resi disponibili da AREU	€ 500,00	€ 1.000,00
18	Smarrimento, furto, scarto, deterioramento, manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal soggetto titolare del contratto, non segnalato alla AAT entro 24 ore dalla rilevazione. Nota: per "manomissione" si intende la modifica della copia della relazione di soccorso MSB successivamente alla consegna dell'originale alla Struttura ospedaliera di destinazione della persona soccorsa.	€ 1.000,00	€ 2.000,00
19	Divulgazione non autorizzata di fotografie/audio/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso.	€ 500,00	€ 2.000,00
20	Irregolarità dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso in relazione a: - certificazione; - età.	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione.	
21	Mancanza di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso o dotazioni difettose/non funzionanti	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata, anche alla luce di quanto stabilito dalla documentazione prescrittiva di AREU e dalle disposizioni regionali in materia, e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per violazione	

N.	INFRAZIONE	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER LE INFRAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
22	Gravi omissioni e/o negligenze nell'esecuzione del soccorso (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'équipe ecc.) o comunque delle indicazioni di AREU direttamente o per il tramite della AAT e SOREU	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione e comunque AREU è mallevata da ogni responsabilità per la condotta degli operatori	

C) Mancato rispetto della normativa vigente sul lavoro subordinato e/o sul volontariato, in particolare:

N.	INFRAZIONE	SANZIONE
23	Impiego di personale dipendente e/o volontario in violazione delle norme vigenti in materia rilevato direttamente e/o a seguito di segnalazione	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per violazione.

Qualsiasi ulteriore violazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara e di ulteriori norme vigenti, anche sopravvenute, potrà comportare l'applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse.

In caso di accertamento di una o più delle infrazioni sopra descritte, AREU, anche attraverso le sue articolazioni o il DEC, procederà a contestare per iscritto la violazione al soggetto titolare del contratto, concedendo un termine di 7 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso il termine indicato senza che il soggetto titolare del contratto abbia presentato le proprie controdeduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU potrà procedere con l'irrogazione delle relative sanzioni diffidandolo, altresì, a sanare le irregolarità contestate entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla notifica della predetta diffida.

Le penali applicate verranno fatturate da AREU al soggetto titolare del contratto e potranno alternativamente essere:

- pagate direttamente dal soggetto titolare del contratto nei termini indicati;
- finanziariamente trattenute dai pagamenti da effettuare, a compensazione delle somme dovute da AREU;

- trattenute dal deposito cauzionale, qualora il soggetto titolare del contratto non provveda al pagamento diretto delle stesse entro 30 giorni dalla data di irrogazione della penale.

Nei casi di interruzione operativa del servizio, per cause imputabili al soggetto titolare del contratto, non comunicata e/o ingiustificata e nei casi di sospensione disposta da AREU previsti nei documenti di gara, AREU provvederà alla riduzione del preventivo annuale approvato in modo proporzionale al periodo di inattività.

In presenza di violazioni particolarmente gravi, AREU si riserva la facoltà di sospendere immediatamente il rapporto diffidando il soggetto titolare del contratto a sanare le irregolarità. Tale sospensione avrà una durata minima di 7 giorni lavorativi, che rappresenta anche il termine entro il quale il soggetto titolare del contratto dovrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato da AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicatario, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il

rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Inoltre, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, il soggetto titolare del contratto è tenuto a restituire tutte le attrezzature e apparecchiature ricevute in uso da AREU entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve, comunque, le disposizioni degli art.li 121-122-123 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 26 RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora il soggetto titolare del contratto non riesca più a provvedere al mantenimento del servizio, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, potrà presentare richiesta di recesso dal contratto in oggetto. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad AREU, almeno novanta giorni naturali e consecutivi prima dell'interruzione del servizio ed indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.

Qualora le motivazioni proposte per il recesso anticipato, fatto salvo comunque idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate per una risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la stipula del contratto, AREU procederà ad incamerare in toto la cauzione, fatti salvi i maggiori danni.

Art. 27 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Art. 28 NORME DI RINVIO

Lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza saranno regolate, oltre che da quanto previsto nella documentazione di gara, dalla D.G.R. n. X/5165 del 16.05.2016 (e s.m.i.), dalla disciplina del Servizio Sanitario Regionale tempo per tempo vigente, nonché dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dai relativi regolamenti e documenti attuativi aziendali adottati da AREU.

Art. 29 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).